

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1645-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE FOLLIERI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZUCCALA'

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 1971

Modifiche agli articoli 495 e 642 del codice di procedura civile,
relative alla conversione del pignoramento ed al decreto di ingiunzione

Comunicata alla Presidenza il 27 maggio 1971

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1645 proposto dal senatore Zuccalà mira a colmare due gravi lacune che con la vigente disciplina processuale civile sono divenute fonti di notevoli squilibri nell'esecuzione mobiliare. L'esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato che le norme del processo civile in generale e in particolare quelle della fase coattiva non sono più rispondenti alla dinamica della nostra società ed il rimedio a questo scollamento è dato dalla riforma del codice di procedura civile che è già in esame avanti la Commissione giustizia del Senato. Alcune disposizioni, però, del vigente ordinamento devono essere adeguate con urgenza al processo di sviluppo del nostro Paese, perchè l'insufficiente regolamentazione può dare luogo a fenomeni speculativi o vessatori che è necessario reprimere.

Il disegno di legge in esame ha preso in considerazione due di questi fenomeni: le deficienze dell'esecuzione mobiliare e l'appesantimento di un aspetto del procedimento monitorio. Il primo parte dalla constatazione che l'attuale sistema di esecuzione forzata mobiliare non raggiunge di regola il suo presupposto che è quello del soddisfacimento del credito, mentre al contrario approda, con l'inserimento di organizzazioni speculative, alla spoliazione del debitore a prezzo vile.

È stato documentato dallo stesso proponente — ed è del resto esperienza comune — che il debito originario nel corso della procedura esecutiva si moltiplica per decine di volte, rendendo impossibile al debitore un adempimento regolare ed esponendolo alla fase successiva della vendita all'asta, il cui risultato è negativo per il creditore e disastroso per il debitore.

Il provvedimento in esame suggerisce, all'articolo 1, di consentire al debitore la possibilità di adempiere all'obbligazione con un giusto margine di tempo attraverso un provvedimento del Pretore che, prima della vendita, può disporre che il debitore stesso, previo versamento di un quinto dell'ammontare del credito e delle spese, paghi la differenza

con ratei mensili entro il termine massimo di sei mesi.

Nel corso della discussione in Commissione il principio suggerito dal proponente è stato accettato ad unanimità mentre qualche obiezione veniva sollevata dal senatore Filetti e dal rappresentante del Governo in ordine alle conseguenze della nuova facoltà concessa al debitore, soprattutto per evitare strumentalizzazioni defatigatorie a cui la norma poteva prestarsi da parte di debitori maliziosi.

La Commissione, quindi, accoglieva i suggerimenti ed accettava il nuovo testo all'articolo 1 formulato dal proponente, con cui si dispone che il debitore ammesso al beneficio della rateizzazione deve versare entro 10 giorni un quarto della somma liquidata dal giudice per capitale e spese, rateizzando la differenza in sei mesi. Inoltre viene affermato che i beni pignorati sono liberati solo dopo il versamento dell'intera somma e viene fissata la decadenza dal beneficio se il debitore non versa uno dei ratei entro il termine stabilito dal giudice. In quest'ultima ipotesi le somme già versate sono parte dei beni pignorati e restano, quindi, depositate a favore del creditore. Il nuovo testo è stato accolto dalla Commissione e dal Governo.

L'articolo 2 prevede la modifica dell'articolo 642 del codice di procedura civile nel senso che per i titoli cartolari già muniti di efficacia esecutiva il decreto ingiuntivo può essere richiesto solo ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

La Commissione ha riconosciuto l'opportunità della modifica intesa ad impedire fenomeni vessatori per gravare di spese il debitore ed ha ritenuto che la collocazione della norma a modifica dell'articolo 642 sia più rispondente all'organicità del sistema, mentre la collocazione all'articolo 633 avrebbe implicato la necessità di modificare l'intero articolo 642.

La Commissione ha accolto ad unanimità il nuovo testo del provvedimento raccomandandolo all'approvazione del Senato.

FOLLIERI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1.

All'articolo 495 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« Con la stessa ordinanza il giudice può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi la somma, determinata a norma del secondo comma, con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di mesi sei ».

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 642 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

« Per i titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, l'ingiunzione di pagamento può essere emessa solo ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca di cui all'articolo 655 ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

All'articolo 495 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi:

« Con la stessa ordinanza il giudice può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi la somma, determinata a norma del secondo comma, per un quarto entro il termine di 10 giorni e per la differenza con rateizzazioni mensili nel termine massimo di mesi sei.

I beni sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma, ed il debitore decade dal beneficio se alcuno dei ratei non viene versato entro il termine stabilito dal giudice.

Le somme possono essere versate sul libretto bancario che sarà depositato in cancelleria, intestato al creditore.

Nel caso di decadenza dal beneficio le somme depositate fanno parte dei beni pignorati ».

Art. 2.

Identico.